

Art. ...

(Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento)

1. La Regione, al fine di ridurre e compensare la situazione di disagio economico e sociale riguardante gli individui e le famiglie in situazioni di sovraindebitamento, attua un programma di solidarietà finalizzato al riequilibrio finanziario della loro gestione economica.

2. Il programma di cui al comma 1 interviene attraverso:

- a) anticipazioni finanziarie anche per favorire le migliori condizioni di consolidamento del sovraindebitamento;
- b) garanzie di prestiti personali o mutui anche utilizzando controgaranzie regionali finalizzati al riequilibrio finanziario della gestione economica dei soggetti beneficiari.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore agli Affari Istituzionali, EELL e Sicurezza, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce l'importo massimo degli interventi del programma di cui al comma 1, da effettuarsi in sinergia con quelli previsti dal Fondo del microcredito di cui alla legge 18 settembre 2006, n. 10 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006", nonché i requisiti per l'identificazione dei soggetti beneficiari e le modalità di finanziamento, la cui gestione è affidata alle Associazioni riconosciute e alle Fondazioni di cui all'art. 15, comma 6, della Legge 108/1996 e al D.P.R. n. 315 del 11/06/1997.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011 a valere sul capitolo C12575.

* → FONDO STANZIATO 6 ML DI EURO miei

6 ML



A/3

D3/3